

Civile Sent. Sez. 5 Num. 14142 Anno 2013

Presidente: MERONE ANTONIO

Relatore: GRECO ANTONIO

Data pubblicazione: 05/06/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ in proprio e quale genitore esercente la potestà sulla minore ██████████ ██████████

██████████ ██████████

██████████

██████████ via Portuense n. 104;

- *ricorrenti* -

277
/13

contro

ANCONAMBIENTE spa, rappresentata e difesa dall'avv. Pericle Truja, ed elettivamente domiciliata in Roma presso l'avv. Raimondo Becchis in via Piemonte n. 26;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 23/9/06, depositata il 7 aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

uditi l'avv. Massimo Camiciola per i ricorrenti e l'avv. Pericle Truja per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il

struttura
utilizzo
esclusivo
esercizio attività
pubblicitaria

AS

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], propongono ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che, accogliendo parzialmente l'appello della contribuente, ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2002, emesso dalla Anconambiente spa, concessionaria del Comune di Ancona per imposta pubblicità ed affissioni, per omessa dichiarazione di pubblicità in relazione a cinque carrelli pubblicitari di grandi dimensioni ancorati al suolo nel territorio del Comune e ivi lasciati per più giorni.

Il giudice d'appello ha infatti ritenuto legittima la pretesa del concessionario del Comune che aveva ospitato gli impianti al pagamento dell'imposta accertata, alla stregua di un impianto fisso, da inquadrare nella categoria residuale dei mezzi di pubblicità ordinaria disciplinata dall'art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, atteso che i mezzi pubblicitari in questione, per le peculiari caratteristiche e modalità di utilizzo, non potevano "essere considerati per la loro "locomovibilità" "veicoli" intesi come mezzi di trasporto idonei alla circolazione, in quanto assumevano di fatto la natura di impianto fisso", evincendosi dalla documentazione essere i detti carrelli di dimensioni notevoli, tali da non poter essere trasportati come comuni rimorchi; essi inoltre erano stati ancorati al suolo mediante paletti.

Ha poi ritenuto, alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che l'autore della violazione non fosse punibile ravvisando, in considerazione dell'obiettiva incertezza in ordine alla materia dei carrelli pubblicitari la buona fede della contribuente proprietaria dei mezzi, aveva versato l'imposta al Comune di Porto Recanati, dove aveva sede, ritenendo così di aver assolto ogni onere tributario, sicché "nessuna contestazione amministrativa poteva essere mossa alla medesima.

Am

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Infine, preso atto del decesso della contribuente, ha affermato, a norma dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni applicate.

La spa Anconambiente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso gli eredi della contribuente denunciano, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10 della legge n. 212 del 2000, in riferimento al principio tributario di divieto di doppia imposizione di cui all'art. 67 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e nullità della sentenza e carenza e contraddittorietà della motivazione, per non avere il giudice d'appello considerato che, riconoscendo l'esimente della buona fede e statuendo che alla contribuente, la quale aveva già una volta corrisposto il tributo, non poteva essere mossa alcuna contestazione, la stessa non avrebbe potuto essere comunque condannata a pagare il tributo, realizzandosi in tal modo una illegittima doppia imposizione per il medesimo presupposto ed annullando gli effetti della statuizione contenuta nella parte motiva.

Il motivo è infondato, in quanto la norma del comma 2 dell'art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 concerne le violazioni di norme tributarie e stabilisce una ipotesi di non punibilità, vale a dire l'esclusione dell'applicazione di sanzioni amministrative, nell'ipotesi, di cui il giudice d'appello ha ravvisato la ricorrenza, di obiettiva incertezza "sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono". La previsione, concernente le sanzioni, non tocca quindi l'obbligazione concernente il tributo.

Né può nella specie farsi discorso di violazione del principio di divieto della doppia imposizione, sol che si consideri che la norma dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 non consente di applicare più volte la medesima imposta "in dipendenza dello stesso presupposto". Nella specie, la pretesa impositiva che si contesta è riferita ad un presupposto, la pubblicità, ritenuta riconducibile a quella "ordinaria", effettuata nel Comune di Ancona, diverso da quello che la contribuente considera ricorrente, vale a dire pubblicità

A4

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



effettuata con veicoli, per la quale l'imposta è dovuta nel comune ove ha sede l'impresa proprietaria dei veicoli stessi, vale a dire Porto Recanati.

Con il secondo motivo si dolgono, denunciando violazione di legge, che i mezzi utilizzati non siano stati assoggettati ad imposizione alla stregua di veicoli, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 507 del 1993, ma come impianti fissi, in applicazione del precedente art. 12, per il solo fatto che essi perderebbero la qualifica di veicoli solo perché rinvenuti in sosta. Ciò integrerebbe anche vizio di motivazione, stante l'erronea qualificazione di impianti fissi attribuita ai mezzi utilizzati dalla ricorrente per il solo fatto di essere stati rinvenuti in sosta.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti chiarito come "ai veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l'esclusivo o prevalente esercizio dell'attività pubblicitaria, e concretamente utilizzati a tal fine, è applicabile la disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, relativa alla pubblicità ordinaria, e non quella di cui all'art. 13 del medesimo decreto legislativo, riguardante la pubblicità effettuata con veicoli, poiché questa, a differenza dell'altra, costituisce una modalità eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva, e che, per il suo tenore letterale, si riferisce ad attività svolta mediante veicoli che mantengano le caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso loro propria: nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva affermato l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 12 d.lgs. n. 507 del 1993 in relazione a camion-vela, espressamente adibiti ed immatricolati per l'espletamento di attività pubblicitaria" (Cass. n. 5858 del 2012).

Nella specie il giudice d'appello ha accertato che i rimorchi - che i ricorrenti affermano essere immatricolati come "veicolo uso speciale auto pubblicitario" -, sono di notevoli dimensioni, tali da non poter essere trasportati come comuni rimorchi, che erano stati rinvenuti in Ancona privi di autoveicolo di traino, ancorati al suolo mediante paletti, e che non possono "essere considerati per la loro locomotività veicoli

AG



intesi come mezzo di trasporto idonei alla circolazione"; ed ha correttamente ritenuto che per le loro caratteristiche strutturali essi erano destinati - e così venivano in concreto impiegati - all'esclusivo esercizio dell'attività pubblicitaria, assumendo, ai fini dell'applicazione dell'imposta, "di fatto la natura di impianto fisso".

A conclusione dell'esposizione del terzo motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: sussiste violazione e falsa applicazione di norme ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 16 d.lgs. n. 472/97 - 7 l. n. 212/00 ed ai principi della l. n. 241/90 sull'obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento, tale da inficiare radicalmente per nullità insanabile l'atto impugnato.

Il motivo è inammissibile in quanto corredato da un quesito di diritto non idoneo. Esso, infatti, senza alcun riferimento alla fattispecie, si risolve nella mera asserzione della violazione della normativa sull'obbligo di motivazione, tale da far ritenere nullo l'atto impugnato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre ad euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2013

Il consigliere estensore

Corte di Cassazione - copia non ufficiale